



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 26 luglio 2011

**NUMERO AFFARE 02665/2011**

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### LA SEZIONE

Vista la relazione 1 luglio 2011 trasmessa con nota prot. n. 2479 del 4 luglio 2011 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ufficio legislativo, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere in merito allo schema di regolamento sopraindicato; esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che disciplina il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. In particolare, l'articolo 8, comma 1 dispone la revisione di tale disciplina per i citati professori e ricercatori già in servizio e per quelli vincitori di concorsi indetti sino alla data di entrata in vigore della legge stessa secondo le seguenti norme regolatrici: a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale; b) invarianza complessiva della progressione; c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 3 dello stesso articolo 8 dispone poi la rimodulazione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche in base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge in questione secondo le norme regolatrici: a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma, rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia; b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; c) possibilità per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il nuovo regime.

L'amministrazione evidenzia di avere, al fine di accelerare l'applicazione della riforma universitaria di cui alla citata legge n. 240 del 2010, predisposto un unico regolamento per attuare le previsioni del richiamato articolo 8 poiché il rinvio dei commi 1 e 3 al

regolamento ben può essere inteso come rinvio alla fonte e non al singolo atto.

Lo schema di regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è composto da 5 articoli. Il primo di essi precisa l'oggetto e l'ambito di applicazione, specificando che il regolamento disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio, di quelli risultati vincitori dei concorsi indetti sino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 e di quelli assunti ai sensi della predetta legge e provvedendo contestualmente ad individuare con esattezza la categoria dei citati docenti.

Il successivo articolo 2 disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, ribadendo, in base ai principi enunciati dall'articolo 8, comma 1 della legge n. 240 del 2010 che l'attuale progressione biennale per classi e scatti di stipendio viene trasformata in progressione triennale, mantenendo invariata la somma delle retribuzioni lorde percepite per effetto della progressione stipendiale.

La trasformazione decorre dal momento in cui viene maturato il passaggio nella classe successiva a quella in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010. Essendo diversa la cadenza della progressione economica nei due sistemi con un riallineamento periodico ogni sei anni, qualora si verifichi che un docente maturi ai sensi dell'ordinamento previgente un trattamento economico più elevato rispetto a quello spettante nella nuova classe triennale, al docente viene mantenuto invariato quel trattamento

economico più favorevole fino a che non venga maturato il trattamento corrispondente nella progressione triennale.

L'attribuzione della nuova classe è subordinata all'esito positivo della valutazione di cui all'articolo 6, comma 14 della legge n. 240 del 2010, fermo restando che nei confronti dei docenti i quali devono ancora completare il periodo di straordinariato o di conferma o sono vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della citata legge n. 240, si prevede l'applicazione prima delle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma in ruolo. Quindi, dell'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante a seguito della ricostruzione di carriera. Infine, della trasformazione della progressione biennale in progressione triennale al momento in cui viene maturato il primo passaggio, dopo l'entrata in vigore del regolamento, nella classe successiva a quella di inquadramento.

L'amministrazione specifica che la procedura di trasformazione riguarda pure i professori e i ricercatori nominati in ruolo per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 125 della legge n. 127 del 1997 con procedura avviata fino alla data di entrata in vigore della richiamata legge n. 240.

L'articolo 3 è poi dedicato al trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi delle procedure introdotte dalla legge n. 240 del 2010, secondo i principi di cui all'articolo 8, comma 3.

Per i professori di prima e di seconda fascia, viene abolito rispettivamente il periodo di straordinariato e di conferma e viene attribuito un trattamento economico iniziale (classe 0) che riconosce

in modo forfettario un'anzianità pari a 3 classi biennali per gli ordinari e 1,5 classi biennali per gli associati nel sistema previgente alla riforma. La successiva progressione economica è articolata per classi su base triennale, fermo restando che l'attribuzione della classe superiore è subordinata all'esito positivo di una valutazione che, qualora negativa, ha come conseguenza l'integrazione, con le somme corrispondenti alla mancata attribuzione della classe superiore, del fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all'articolo 9 della legge n. 240 del 2010. Tale progressione economica si applica anche ai professori nominati in ruolo per chiamata diretta con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 240.

L'amministrazione evidenzia che comunque il regolamento detta specifiche disposizioni per assicurare che non ci siano variazioni negative nel trattamento economico al momento del passaggio di qualifica da ricercatore a professore di prima o di seconda fascia, ovvero da una fascia all'altra, come già previsto del resto dalla normativa previgente.

A seguito della riforma, non è prevista poi la figura del ricercatore a tempo indeterminato che viene sostituita da quella a tempo determinato concepita per l'accesso alla docenza attraverso un percorso che va dal contratto triennale, prorogabile per due anni, ad un successivo contratto riservato ai titolari di contratti della tipologia precedente o di altri istituti di ricerca tassativamente indicati, il quale dà diritto, in presenza di determinate condizioni, alla valutazione finale per l'inquadramento nella fascia dei professori associati.

Lo schema di regolamento in questione disciplina dunque, all'articolo 3, il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e b) della citata legge n. 240 del 2010.

Il successivo articolo 4 disciplina ancora la modalità di opzione per il regime di cui all'articolo 3, esercitabile solo da parte di professori nominati secondo il regime previgente alla più volte citata legge n. 240 del 2010, una volta effettuata la revisione, del trattamento economico disciplinato dall'articolo 2. L'opzione non può quindi essere esercitata dai ricercatori, attesa la non comparabilità della nuova figura del ricercatore con le figure preesistenti; analogamente è pure per i soggetti titolari dei contratti di ricerca ai sensi della disciplina previgente.

L'amministrazione sottolinea che l'esercizio della facoltà di opzione viene previsto tenendo conto di tre parametri: a) la corrispondenza del trattamento economico rimodulato ai sensi dell'articolo 2 con quello previsto per i nuovi assunti; b) il vincolo della invarianza della spesa rispetto alla progressione economica del singolo e rispetto al sistema; c) la uniformità di trattamento tra gli aventi diritto all'opzione.

La perfetta corrispondenza tra il trattamento economico spettante nei due regimi, previgente e successivo alla legge n. 240 del 2010, avviene a partire dalla classe 2 per gli ordinari e dalla classe 1 per gli associati del regime di provenienza. L'opzione può comunque essere esercitata con effetto a decorrere dalla maturazione della classe corrispondente a quella iniziale del nuovo regime; essa assicura il rispetto dei diritti acquisiti, ma non comporta vantaggi

economici per i potenziali optanti. Peraltro, il vincolo dell'invarianza di spesa esclude che sia consentito di optare con effetto immediato per la classe iniziale del nuovo regime prima di maturare la classe corrispondente ed è da quel momento che decorrono i tre mesi per l'esercizio di opzione. Un'eccezione è prevista per i docenti non ancora inquadrati a seguito dell'esito favorevole del giudizio per la nomina a professore ordinario di conferma. In questi casi, l'opzione è esercitabile solo nei tre mesi successivi alla data del conseguimento della nomina a professore ordinario o della conferma, oppure, nel caso in cui sia richiesta la ricostruzione di carriera *ex* articolo 103 del d.P.R. n. 382/80, dalla data dell'inquadramento determinato dalla ricostruzione di carriera.

L'articolo 5, infine, prevede l'adeguamento delle tabelle stipendiali in ragione degli incrementi di cui alla legge n. 448/98 calcolati dall'ISTAT, fermo restando il mancato adeguamento – ma il blocco riguarda tutti i nuovi trattamenti stipendiali – per gli anni 2011, 2012 e 2013 di cui all'articolo 9, comma 21 del decreto legge n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010.

L'amministrazione conclude, evidenziando che per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato viene disapplicata l'anticipazione dello scatto stipendiale a seguito della nascita di un figlio, subordinando così qualsiasi aumento stipendiale all'esito positivo della valutazione da effettuarsi con le modalità descritte dall'articolo 6, comma 14 della legge n. 240 del 2010.

Sullo schema di regolamento è stato sentito il Ministero dell'economia e delle finanze che non ha formulato alcuna osservazione di sua competenza.

Considerato:

Si esprime un giudizio sostanzialmente positivo sull'impianto dello schema di regolamento sottoposto al parere e si condivide il convincimento secondo cui è possibile attuare il contenuto dei commi 1 e 3 dell'articolo 8 della legge n.240 del 2010 con un unico regolamento, ben potendo il rinvio delle citate disposizioni al regolamento essere inteso come rinvio alla fonte e non al singolo atto.

Questa Sezione reputa, però, opportuno richiedere all'amministrazione referente qualche riflessione sul testo proposto, formulando le seguenti osservazioni :

1. sul preambolo : a) la citazione dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n.400 va inserita prima di "*Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri.....*"; b) la citazione dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127 va così riformulata: "*Vista la legge 15 maggio 1997, n.127 e in particolare, l'articolo 17, comma 125*"; c) la citazione dell'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993. n.537 va così riformulata. "*Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e in particolare, l'articolo 5, comma 9*"; d) nella citazione del .D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, la legge di conversione è quella del 3 gennaio 1939, n.1 ;

2. sul testo dell'articolato : all'articolo 5, comma 2 . Non appare convincente la previsione relativa alla mancata applicazione dell'articolo 22 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, in assenza di una fonte primaria legittimante la scelta, dal momento che trattasi di un provvedimento speciale il cui scopo è quello di anticipare l'aumento



periodico alla data di nascita di un figlio, né la previsione specifica può essere subordinata all'esito positivo di una valutazione che riguarda le attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dal docente ;

3. Il testo dell'articolato deve contenere una clausola finale secondo cui *“Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare”*.

P.Q.M.

esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, con le osservazioni dianzi espresse.

IL PRESIDENTE  
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO